Studio Stefano Maglia

SOTTOPRODOTTI

Quando gli scarti non sono rifiuti?
Analisi operativa dopo il DM 264/16



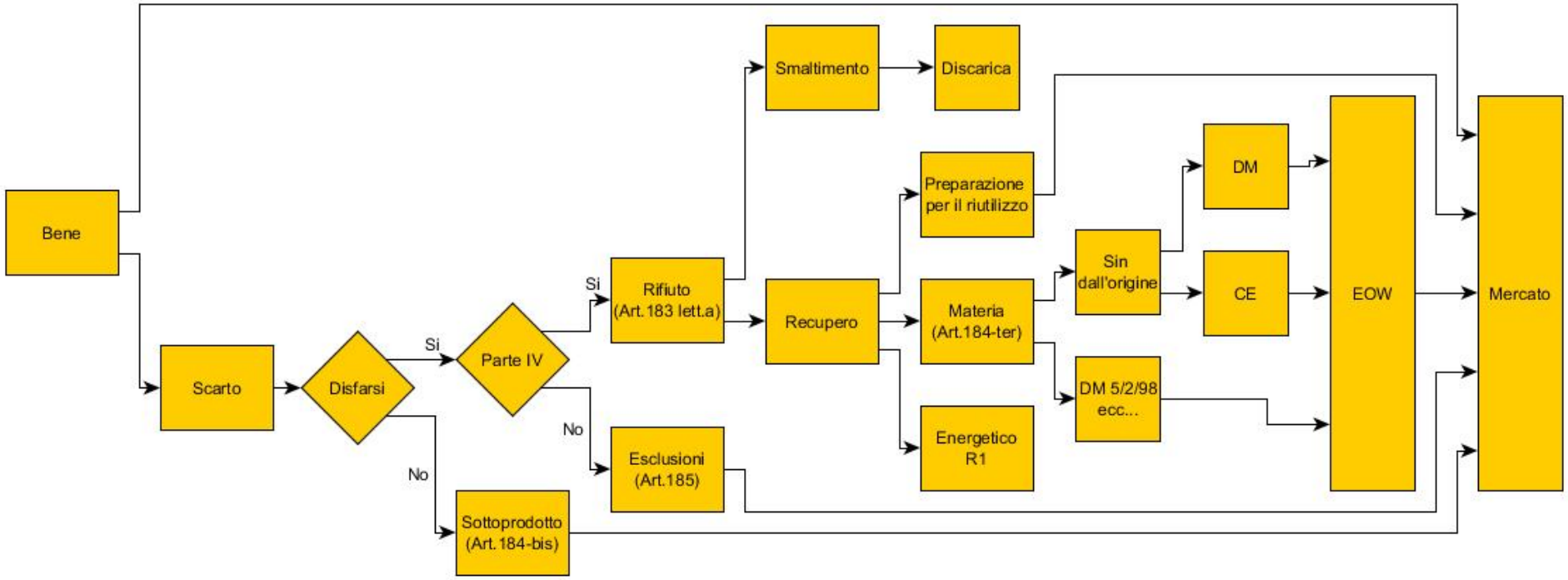
Piacenza
5 aprile 2017

Prof. Stefano Maglia

stefano.maglia@tuttoambiente.it

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Rifiuto o non rifiuto?
Ciclo di gestione degli scarti



Rifiuto (Art. 183, lett. A)

- Codice Europeo dei Rifiuti
- DISFARSI

Condizioni dal 1975

"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"

Esclusioni

art. 185

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni ...;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato [3];
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

TERRE E ROCCE?→ RINVIO!

Art. 185 (NEW)

1. **Non rientrano** nel campo di applicazione della parte quarta b) il terreno (*in situ*), inclusi il **suolo** contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il **suolo** non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;

MODULO 8

Anche matrici materiali di riporto DI 2/12

+ Decreto Fare!(DL 69/13)

DM 161/12: «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale

Sfalci e potature…

OLD

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, **sfalci e potature**, **nonché** altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la **produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

No dir. 98

ART. 184: sono **rifiuti** urbani…

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali…

?

Nota min amb 1.3.11, prot 11338

NEW: modificato dal Collegato agricoltura (L. 154/2016)
vigente dal 25.8.16

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana

?

Art. 185

2. **Sono esclusi** dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, **in quanto regolati** da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:



a) le **acque di scarico**;

b) i **sottoprodotti di origine animale**, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le **carcasse** di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle **cave**, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 → **Cass. 43944/16**

Rifiuti, EoW o Sottoprodotti?

EOW=
bene→rifiuto→recupero → bene





SOTTOPRODOTTO=
bene →scarto (non disfarsi)→ bene







Articolo 184-bis. (Sottoprodotto)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;

d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Ancora art. 184 bis

- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti**.** All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

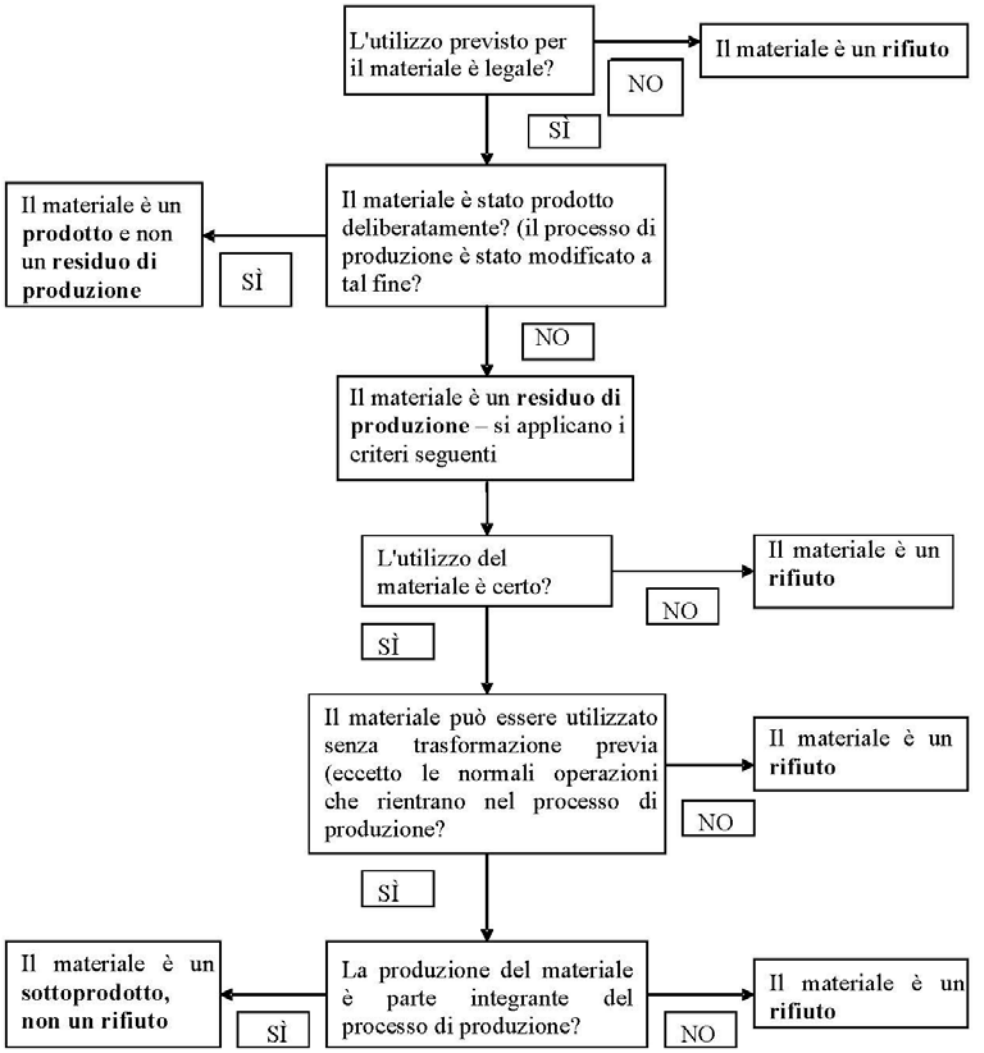
Evoluzione del concetto di sottoprodotto

- Definizione rifiuto (Dir 442/75/CE)
- Corte Giust. CE 18.4.02
- DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14
- DLvo 152/06 (art. 183, lett. n)
- DLvo 152/06 (art. 183, lett. p)
- Comunicaz. CE 21.7.2007
- Dir. 98/2008/CE
- DLvo 152/06 (art. 184 bis)
- DM 264/16
- Pacchetto economia circolare ?



Comunicazione Ce 21 febbraio 2007 «Comunicazione interpretativa sui rifuti e sui sottoprodotti»

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



la definizione di SOTTOPRODOTTO: «un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto»

Giurisprudenza TUA post 2010

- Cass. Pen 17453:

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di "**normale pratica industriale**" tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Devono essere **esclusi in particolare tutte le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura**.



«Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98»

sono consentiti quegli interventi che «nella catena del valore del sottoprodotto» risultano «necessari per poter rendere il materiale riutilizzabile». La Commissione esemplifica così: il sottoprodotto «... può essere lavato, seccato, raffinato od omogeneizzato», nonché «... dotato di caratteristiche particolari» con l'aggiunta di «... altre sostanze necessarie al riutilizzo...».

Cass pen 40109/15

- La "normale pratica industriale, di cui all'art. 184 bis. co. 1 lett. c), ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità nonché le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (come le operazioni di lavaggio, essicazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione etc.).

Il sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione del ghiaccio sulle strade, è da classificarsi come sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto originato da un processo di produzione (volto ad assicurare la conservazione delle carni, il cui scopo primario non è, quindi, la produzione del sale stesso), ed il cui riutilizzo può avvenire senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento né per la salute né per l'ambiente. (**Cass pen 7899/15**)

SINTESI CONDIZIONI SOTTOPRODOTTO

- Nessuna autorizzazione specifica ma Caso per caso
- Nessun DM «deve» (tranne terre e rocce»
- Mai rifiuti e Mai residui di consumo
- CERTEZZA:
 - Contratti (a lungo termine?)
 - Effettiva, con riscontri oggettivi della riutilizzazione (no affermazioni testimoniali)
 - Prova positiva della destinazione (univoca, diretta, completa)
 - Commercializzazione (riutilizzazione) immediata

SINTESI CONDIZIONI SOTTOPRODOTTO

- Trasporto (documento trasporto beni)-> tracciabilità
- Normale pratica industriale: «ordinaria» e «non anomala»
- Processo di utilizzo preventivamente individuato e definito
- TEMPO! Attenzione!
- Questione di merito
- Valore economico (?)
- Contestuale (tutte le condizioni)
- Parte integrante del processo di produzione

SINTESI CONDIZIONI SOTTOPRODOTTO

- Anche produzione di un servizio (ma comunque «processo di produzione»)
- Impatto ambientale «inferiore»
- Se «contaminati» da rifiuti-> rifiuti
- Autorità competenti: al controllo!
- No se semplice detentore
- Integrale: al ricevimento

DM 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Vigente dal 2 marzo 2017

Ambito di applicazione???

Circ. Min. Amb. 3 marzo 2017, prot. 0003084

Criticità

- Ambito di applicazione
- Definizioni
- Elenco camere di commercio
- Intermediari
- Schede tecniche vidimate
- Deposito e movimentazione
- Responsabilità
- Allegato biomasse



https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/biomasse-sottoprodotti-combustibili/

Circolare (prot. 0003084 del 3 marzo 2017) del Min. dell'ambiente

- L'elenco dei "sottoproduttori" ex art 10 del DM, da istituire a cura delle Camere di Commercio, non ha introdotto alcun "requisito abilitante per i produttori e utilizzatori di sottoprodotti".
- La qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione nel suddetto elenco, essendo di carattere **oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 184bis** del DLvo 152/2006.
- L'iscrizione nell'elenco dei produttori e utilizzatori, di per se, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti".
- A margine si segnala altresì il successivo **documento di Unioncamere** che avverte che "la scrivania telematica per effettuare l'iscrizione non potrà essere disponibile prima della metà di aprile".

Sottoprodotti DOC?

***Delib. 2260/2016 della Regione Emilia Romagna* istitutiva di un elenco regionale dei sottoprodotti**





?

Fresato d'asfalto



Fresato d'asfalto
Sottoprodotto o rifiuto?

Cass. III Pen. 23788 del 18/06/2007, Arcuti

Posto che **il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituisce rifiuto speciale** e che l'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con l'art. 184 c. 3 lettera b) del D.Lgs. 152/06, anche in base a detto decreto continuano ad essere escluse dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni previste dall'articolo 186, ossia a condizione che siano effettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati, intendendosi come riutilizzazione anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale o la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa; in caso di destinazione a differenti cicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici ed obblighi di documentazione in capo all'utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo sono previsti ulteriori obblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito senza trasformazioni preliminari.

Cons. Stato 6.8.13, n. 4151

In caso di configurabilità di tutte le condizioni previste dall'art. 184 – bis del T.U.A., il **fresato di asfalto** rientra nella categoria dei sottoprodotti ed è escluso dalla disciplina dei rifiuti.

SANZIONI?

Art. 256

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, hiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in **mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno **o** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **e** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

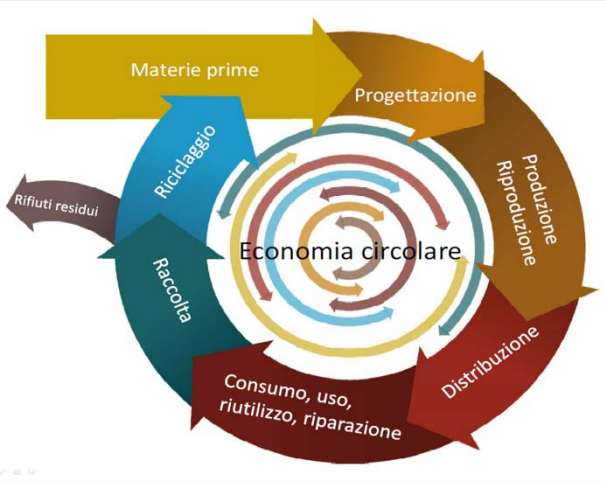
Reati presupposto «231 ambiente» !

Verso le Nuove DIR UE (economia circolare) ?

Pacchetto economia circolare

Proposte di modifica:

- **Dir. 2008/98 → rifiuti**
- Dir. 1994/62→ imballaggi
- Dir. 1999/31 → Discariche
- Dir. 2000/53→ veicoli fuori uso
- Dir. 2006/66→ pile e accumulatori
- Dir. 2012/19 → RAEE



Unica Dir.

New sottoprodotto?

Parlamento europeo

Emendamenti del Parlamento europeo, **approvati il 14 marzo 2017**, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti



- Emend. 21: Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire ***norme chiare*** in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali.

- Emend. 108: ***Una*** sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non ***è*** considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Emend. 109: Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per ***integrare la presente direttiva stabilendo*** i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. ***Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi industriale.***

- Emend. 110: ***b bis) è inserito il paragrafo seguente:***

"2 bis. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello unionale in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire caso per caso i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze od oggetti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.";



www.tuttoambiente.it



stefano.maglia@tuttoambiente.it